



**COMUNE di ARCISATE**

**(Prov. di Varese)**

**Determinazione del Responsabile**

**SEGRETARIO GENERALE**

N° 135

del

21-11-2018

OGGETTO :ART. 67 CCNL 21.05.2018 - “DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE” - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2018 E RETTIFICA FONDI PERIODO 2010-2017.

## IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che:

- il D. Lgs. n. 165/2001 rappresenta come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate ed attribuisce alla contrattazione collettiva nazionale il compito di provvedere alla semplificazione della gestione amministrativa dei suddetti fondi, consentendone un utilizzo più funzionale ad obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale, nonché di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi;

- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;

- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dall'art. 67 del CCNL 21.05.2018 e risultano suddivise in:

A. UNICO IMPORTO CONSOLIDATO- IUC- DELLE RISORSE STABILI 2017 riguardante il consolidamento delle risorse stabili dell'anno 2017, come certificate dal Revisore dei Conti;

B. RISORSE STABILI, che presentano la caratteristica di «certezza, stabilità e continuità» e che, quindi, se legittimamente stanziare, restano acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;

C. RISORSE VARIABILI, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;

- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è fornita esaustivamente dall'art. 67 del CCNL 21.05.2018;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza esclusiva dell'Ente, in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto attiene il sistema delle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione a tali soggetti prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40 comma 3-quinquies del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili

alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

Visto l'articolo 1, commi da 557 a 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

Considerato che, al fine di procedere alla corretta definizione dell'importo unico consolidato anno 2017, che costituisce la base per la costituzione del fondo di parte stabile anno 2018, verificare la correttezza della quantificazione dei fondi dal 2010 al 2016 e la predisposizione del fondo 2018, sulla base dei dati forniti dall'ente, nel rispetto del recente rinnovo contrattuale, si è proceduto ad affidare un incarico alla Società Publika S.r.l., conosciuta nel settore dei servizi alle PP.AA., da svolgersi in house, con il supporto del personale incaricato;

Preso atto delle problematiche che la predetta revisione ha evidenziato che si elencano nel dettaglio come segue, unitamente alle manovre correttive attuate dall'ente:

- L'ente non ha mai incluso nell'ambito di applicazione dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in l. 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, il salario accessorio delle posizioni organizzative, l'indennità di direzione generale della ex Istituzione e la maggiorazione della retribuzione di posizione del Segretario Comunale.

Si è ritenuto pertanto di procedere ad una revisione del fondo, includendo nella verifica anche le voci sopra elencate;

- Il Comune di Arcisate non aveva proceduto al calcolo e inserimento dell'importo di cui all'art. 32, co. 7 del C.C.N.L. 22/01/2004 (risorse per le alte professionalità, 0,20% del monte salari relativo all'anno 2001) tra le voci di costituzione del fondo di parte stabile.

In precedenti pareri l'Aran (vedasi RAL\_097 dell'05/06/2011) aveva chiarito che tali risorse andavano comunque calcolate, ma non potevano essere spese in assenza di posizioni di alta professionalità. Sugeriva di calcolare e accantonare le risorse in questione, dall'anno 2003 compreso, nella convinzione che il prossimo rinnovo contrattuale, avrebbe fornito utili chiarimenti sullo specifico problema.

Il recente rinnovo contrattuale del 21 maggio 2018 ha risolto definitivamente la questione, disponendo all'art. 67, co. 1 del C.C.N.L. 2016/2018 che «...Nell'importo unico consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22/01/2004, pari allo 0,20%del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”. L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi...».

L'Aran, con il parere n. 14280 del 26 luglio 2018 ha chiarito che: «se le risorse di cui all'art. 32, co. 7, del CCNL del Comparto Regioni Autonomie Locali del 22/01/2004 non erano già state stanziare dall'ente negli anni precedenti, come pure disposto dalla richiamata disciplina contrattuale e ribadito dalla dichiarazione congiunta n. 1, allegata al CCNL dell'09/05/2006, allora le stesse non possono in alcun modo essere inserite nella parte stabile del fondo di cui all'art. 67, co. 1, del CCNL delle Funzioni Locali. In proposito, tuttavia, si ritiene opportuno rilevare che, come già evidenziato in precedenti orientamenti applicativi, predisposti in materia e consultabili sul sito istituzionali dell'agenzia, qualora l'ente dovesse riconoscere un proprio errore nel procedimento di calcolo e di quantificazione delle singole voci di alimentazione delle risorse decentrate, potrebbe eventualmente procedere, secondo criteri di correttezza e buona fede, ad un eventuale intervento correttivo, nel rispetto evidentemente delle clausole negoziali che le prevedono e disciplinano.»

In merito al parere sopra riportato e alla possibilità ivi espressa di procedere ad un intervento correttivo sul fondo per l'inserimento delle risorse relative alle alte professionalità, art. 32, co. 7, C.C.N.L. 22/01/2004, si ritiene opportuno, in sede di revisione, procedere all'inserimento di tali risorse nella parte stabile del fondo, a decorrere dall'anno 2010, precisando che mentre sino al 2017 potevano essere spese solo in presenza di alte professionalità, a decorrere dall'anno 2018 entrano legittimamente nell'importo unico consolidato 2017 e saranno spendibili senza alcun vincolo di destinazione.

Tali risorse ammontano ad € 2.059,62 (monte salari 2001 € 1.029.811);

- l'ente, per i fondi del salario accessorio dal 2010 al 2017, non aveva dato attuazione a quanto stabilito dalla Dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL del 22/01/2004, poi ribadito dalla Dichiarazione congiunta n. 4 del CCNL 09/05/2006 che prevede: «..che l'importo dell'incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all'importo attribuito dal presente CCNL al personale collocato nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall'esterno (B3, D3), è finanziata con le risorse nazionali del CCNL medesimo e quindi è anch'esso a carico dei bilanci degli enti».

Gli aumenti disposti dai contratti nazionali sulle singole posizioni di progressione economica sono a carico del bilancio dell'ente e non del fondo per le risorse decentrate e pertanto vanno inseriti, come voce di alimentazione, nella parte stabile del fondo.

L'Aran ha poi, altresì, chiarito che tali risorse, in quanto comprese tra gli oneri che determinano il costo complessivo del contratto, rimangono acquisite nel fondo delle risorse decentrate, anche nel caso di cessazione, progressione verticale, dei dipendenti che le hanno percepite.

Il Servizio Personale ha provveduto a calcolare tali incrementi, a decorrere dall'anno 2003, nel rispetto della disciplina contrattuale e dei pareri Aran espressi nel tempo, per un importo pari ad € 2.831,74, che vengono inseriti nella parte stabile del fondo delle risorse decentrate a decorrere dall'anno 2010;

- il fondo delle risorse decentrate deve inoltre essere incrementato delle retribuzioni individuali di anzianità/assegni ad personam dei dipendenti cessati a decorrere dall'anno 2014, nel rispetto di quanto sancito dall'art. 4, co. 2 del CCNL 05 ottobre 2001, poiché precedentemente non inserito.

Pertanto si è proceduto al ricalcolo delle RIA/assegni ad personam del personale cessato nel corso degli anni, recuperando, nel rispetto delle date di cessazione, le predette risorse e inserendole nel fondo delle risorse decentrate dall'anno 2010 all'anno 2017. L'importo delle predette risorse varia, in aumento, di anno in anno, per le cessazioni di personale che aveva in godimento le predette voci.

Dato atto che le attività correttive sopra elencate, sono state attuate nel rispetto della circolare n. 20 dell'08 Maggio 2015 del MEF, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, emanata al fine di supportare gli enti nella corretta definizione della decurtazione consolidata di cui all'art. 1, co. 456, legge n. 147/2013.

Il predetto comma 456, dell'articolo 1, aveva previsto che nell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 78/2010, le parole "e sino al 31 dicembre 2013" venissero sostituite dalle seguenti "e sino al 31 dicembre 2014" e aveva inoltre introdotto, nella parte finale del testo dell'articolo 9, comma 2-bis, il seguente periodo "A decorrere dall'1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo".

Dato atto che per effetto di tali modifiche è stata prorogata, fino al 31 dicembre 2014, l'operatività del primo periodo dell'articolo 9, comma 2-bis, del citato decreto-legge 78/2010, e sono stati resi strutturali, a decorrere dall'anno 2015, i conseguenti risparmi di spesa tanto che a partire dal 1° gennaio 2015:

- non operava più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi;
- non doveva procedersi alla decurtazione dell'ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione all'eventuale riduzione del personale in servizio;
- le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale dovevano essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate, nell'anno 2014, per effetto del primo periodo dell'articolo 9, comma 2-bis (applicazione del limite relativo all'anno 2010 e riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell'anno 2014 rispetto al 2010);

Evidenziato che, pertanto, nel rispetto di quanto sopra riportato, si è proceduto ad un ricalcolo delle decurtazioni effettuate dall'ente ai sensi dell'art. 9, co. 2 bis del D.L. n. 78/2010, conv. Legge n. 122/2010 e ad una nuova definizione della decurtazione consolidata di cui al predetto art. 1, co. 456, Legge n. 147/2013 a decorrere dall'anno 2010 e sino all'anno 2017;

Preso atto che procedendo ad un raffronto tra la nuova costituzione dei fondi dal 2010 al 2017 disposta con il presente provvedimento e l'effettivo utilizzo degli stessi, comprensivo dell'importo di salario accessorio riconosciuto dal Giudice del Lavoro agli appartenenti la Polizia Locale per € 15.531,29 sono state rilevate somme in eccesso pari ad € 1.095,82;

Evidenziato che la decurtazione consolidata, calcolata per € 5.235,71 verrà operata anche nel Fondo risorse decentrate anno 2018;

Preso atto:

- che la correzione relativa alla costituzione dei fondi relativi al periodo 2010/2017, di cui si allega, per farne parte integrante e sostanziale, il prospetto di revisione, unitamente all'utilizzo effettivo, allegato A) al presente provvedimento, è stata effettuata nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza dell'azione amministrativa e verrà comunicata alla Ragioneria Generale dello Stato, in sede di correzione del conto annuale, come dalla stessa sollecitato nella circolare n. 1/2009 rivolta a tutti gli enti tenuti alla compilazione del conto annuale;
- che la predetta revisione dei fondi periodo 2010/2017 verrà sottoposta al Revisore del Conto per la certificazione di competenza;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 10 aprile 2018, con la quale veniva approvata la costituzione e utilizzo del fondo 2018;

Richiamato l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 75/2017, anche per l'anno 2018, il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della verifica dei limiti per la costituzione del fondo del salario accessorio anno 2018;

Rilevato che, alla luce della giurisprudenza della Corte dei Conti e dei diversi interventi interpretativi da parte della Ragioneria Generale dello Stato:

- non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017;
- vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che, pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 e tra queste si evidenzia:

1. retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa;
2. maggiorazione della retribuzione di posizione del segretario comunale;
3. assegno ad personam, di cui all'art. 110 comma 3 del d.lgs. 267/2000;
4. fondo lavoro straordinario;

Dato quindi atto che il fondo risorse decentrate anno 2018 potrà essere integrato, nel rispetto dei documenti di programmazione, esclusivamente previa verifica del rispetto dei limiti di cui al sopra richiamato art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

Preso atto che la Ragioneria Generale dello Stato, nell'allegato alla circolare n. 18, del 22 maggio 2018, relativa all'attività di monitoraggio alla contrattazione integrativa riferita all'anno 2017, ha evidenziato come «necessario» per le amministrazioni - poiché la medesima attività di contrattazione, si colloca a valle del D. Lgs. n. 75/2017 ed in concomitanza con il rinnovo 2016-2018 dei contratti collettivi nazionali di lavoro - intervenire, previa certificazione dell'organo di controllo, a rettifica della tabella 15 del Conto annuale 2016, poiché gli incrementi stipendiali previsti dal CCNL 2016/2018 determinano una modifica del costo dei differenziali stipendiali, a valere sugli oneri del contratto collettivo nazionale;

Considerato pertanto necessario rettificare, nella costituzione del fondo dell'anno 2016 e 2017, la voce relativa alla rideterminazione stipendiale, disposta ai sensi e per gli effetti della dichiarazione congiunta n.14 CCNL 2002-05 e n.1 CCNL 2008-09, inserendo gli incrementi contrattuali disposti a decorrere dall'01/01/2016 e 01/01/2017, evidenziando che gli stessi non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti, come anche esplicitato dalla dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2016-2018, tenendo altresì presente che, in caso di successiva cessazione dal servizio di un dipendente titolare di progressione economica orizzontale alle risorse decentrate stabili affluiranno sia il costo iniziale della progressione economica, sia le successive rivalutazioni, (a carico dei bilanci) derivanti dai predetti incrementi contrattuali (anche parere Aran RAL\_039);

Rilevato che il fondo dell'anno 2016 risultava pari a complessivi a € 114.421,38 e che il tetto di spesa insuperabile, al netto delle voci escluse (pari a € 10.408,54, di cui € 10.235,64 di risparmi lavoro straordinario anno precedente ed € 172,90 per differenziali progressioni economiche 2016), è rideterminato in € 245.131,92 come rilevato dalla seguente tabella riassuntiva:

	ANNO 2016	
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI	€ 114.421,38	
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENTI		
DECURTAZIONE CONSOLIDATA PER ANNI 2011/2014 - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2-BIS DL 78/2010	€ 5.235,71	
INCREMENTO O DIMINUZIONE DEL LIMITE A SEGUITODI PARI AZIONE PER		

TRASFERIMENTO FUNZIONI		
<b>TOTALE</b>		<b>€ 109.185,67</b>
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE	€ 10.408,54	
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIRIGENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE	-	
<b>TOTALE VOCI ESCLUSE</b>		<b>€ 10.408,54</b>
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IMPUTATE A BILANCIO		<b>€ 124.800,00</b>
MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE		<b>€ 9.296,22</b>
ASSEGNO AD PERSONAM DEI DIPENDENTI INCARICATI EX ART. 110 DEL TUEL		-
INNALZAMENTO DEL LIMITE PER ACCESSORIO DEL PERSONALE STABILIZZATO		-
FONDO STRAORDINARIO (E ALTRE VOCI ...)		<b>€ 12.258,57</b>
<b>TOTALE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA ART. 23 COMMA 2 DEL D. LGS. 75/2017</b>		<b>€ 245.131,92</b>

Rilevato pertanto che occorre procedere alla costituzione iniziale del Fondo risorse decentrate per l'anno 2018, nel rispetto delle norme sopracitate;

Considerato che il Comune:

- ha rispettato il pareggio di bilancio dell'anno 2017 e che è presumibile che il vincolo del pareggio di bilancio sarà rispettato anche per l'anno 2018;

- nell'anno 2017 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2018 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

Dato atto che non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo;

Preso atto che nell'anno 2017 si sono avuti risparmi sul Fondo del lavoro straordinario e che quindi è possibile procedere all'integrazione della parte variabile del fondo, ai sensi dell'art. 67, co. 3, lettera E) per un importo pari ad € 8.410,00;

Evidenziato che le economie relative al fondo di parte stabile dell'anno 2017, da riportare su quello dell'anno 2018, tenuto conto, per le motivazioni sopra espresse, del ricalcolo della parte stabile del fondo, operato in sede di revisione del predetto ammontano ad € 1.095,82 e che le stesse sono escluse dal limite di cui al predetto art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

Evidenziato che in data 15/11/2017 ha cessato personale dipendente, titolare di RIA annua, comprensiva della 13<sup>a</sup> mensilità, pari ad € 965,51 e che pertanto alla parte variabile del fondo risorse decentrate anno 2018, dovrà essere iscritta, ai sensi dell'art. 67, co. 3, lett. D) del nuovo C.C.N.L. 2016/2018, la somma pari alle mensilità residue dopo la cessazione, nel caso di specie € 120,69, mentre la parte stabile del medesimo anno dovrà essere incrementata dell'intero importo della RIA in godimento al dipendente cessato;

Dato atto che, in via prudenziale, nel fondo anno 2018 viene inserito l'importo complessivo di € 32.436,00.= a titolo di incentivi per funzioni tecniche al personale ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 limitatamente ai progetti approvati dal 1° gennaio 2018 per somme previste e impegnate nel Quadro Tecnico Economico delle singole opere, depurato della quota del 20% del 2% destinata, ai sensi

dello stesso articolo, ad attrezzature tecniche e, dunque, nella misura dell'80% della percentuale massima erogabile in estratto a titolo di incentivo, salvo diversa determinazione dell'approvando Regolamento;

Rilevato che le somme per incentivi rientrano tra le risorse variabili NON soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, come chiarito definitivamente dall'art. 1 co. 526 della Legge n. 205/2017 (cosiddetta Legge di Bilancio per il 2018) che ha inserito il comma 5 bis all'art. 113, nonché come da ultimo statuito dal C.C.N.L. sottoscritto in data 21.05.2018 nella dichiarazione congiunta n. 9 con la quale le parti prendono atto positivamente del pronunciamento della Corte dei Conti Sezione autonomie n. 6 /SEZAUT/2018/QMIG;

Atteso che, pertanto, nel fondo per incentivi per l'anno 2018 non sono state previste le somme per lavori il cui contratto è stato stipulato nell'anno 2018 ovvero per progetti approvati dalla Giunta Comunale entro il 31.12.2017 in conformità alle più recenti disposizioni della Corte dei Conti Sezione Lombardia fatto salvo diverse determinazioni della magistratura contabile ovvero diversi interpretazioni a livello normativo, di contrattazione decentrata avente efficacia *erga omnes* e salve azioni a tutela, anche giurisdizionali, eventualmente attivate dai dipendenti;

Precisato che la "liquidazione" delle somme ai dipendenti aventi diritto, per importi come sopra accantonati, verrà disposta, per conforme interpretazione delle disposizioni normative e delle direttive della Corte dei Conti, esclusivamente a seguito di approvazione del Regolamento incentivi funzioni tecniche;

Ritenuto, pertanto, dover procedere alla rideterminazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2018, nell'ammontare complessivo pari ad € 151.963,86 (di cui risorse non soggette al limite per € 43.869,82) come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2018", ALLEGATO B) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2018, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, in conformità all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006;

Verificato che il fondo così costituito rispetta i vincoli e i limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017, come dimostrato nell'ALLEGATO C) alla presente determinazione;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 19.03.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2018, nel quale sono state stanziare le risorse per la contrattazione decentrata;

Dato atto che nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione del Fondo 2018 e, comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

Preso atto che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale e/o fissa e continuativa:

ISTITUTO	IMPORTO
Progressioni economiche orizzontali storicizzate	43.600,00.=
Indennità di comparto (Colonna 2 + 3 Tab. "D" CCNL 22/01/2004)	22.000,00.=



Indennità insegnanti Asilo Nido (art. 31 C.C.N.L. 14.09.2000 e art. 6 C.C.N.L. 5.10.2001)	3.098,75.=
Indennità Insegnanti Asilo Nido (art. 6 C.C.N.L. 5.10.2001)	1.704,60.=

Richiamato il D.lgs. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU;

Precisato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio, alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

Visti:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, testo vigente);

- l'art. 3 della Legge n. 241/1990;

- l'articolo 113 del D. Lgs. 50/2016;

Rilevata la propria competenza in qualità di responsabile dell'Ufficio Personale, come nominato con decreto Sindacale numero 31 del 29.12.2017;

Visto il proprio parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00;

### **DETERMINA**

1) di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

2) di prendere atto della revisione avviata, per le motivazioni espresse nel preambolo del presente provvedimento, sui fondi delle risorse decentrate periodo 2010/2017 (Allegato A al presente provvedimento) e che le manovre correttive sopra elencate, sono state attuate nel pieno rispetto della circolare n. 20 dell'8 maggio 2015 del MEF, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

3) di prendere atto che della correzione relativa alla costituzione dei fondi relativi al periodo 2010/2017, effettuata nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza dell'azione amministrativa, verrà data comunicazione alla Ragioneria Generale dello Stato, in sede di correzione dei conti annuali, come indicato nella circolare RGS n. 1/2009;

4) di sottoporre la revisione del fondo delle risorse decentrate, periodo 2010/2017, e la costituzione del fondo delle risorse decentrate anno 2018, così come illustrato nel presente provvedimento, all'esame del Revisore dei Conti per il rilascio della certificazione di competenza;

5) di rettificare altresì, nella costituzione del fondo degli anni 2016 e 2017, la voce relativa alla rideterminazione stipendiale, disposta ai sensi e per gli effetti della dichiarazione congiunta n.14 CCNL 2002-05 e n.1 CCNL 2008-09, inserendo gli incrementi contrattuali disposti dal CCNL 2016/2018, a decorrere dall'01/01/2016 e 01/01/2017, evidenziando che gli stessi non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti, come anche esplicitato dalla dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2016-2018, tenendo altresì presente che, in caso di successiva cessazione dal servizio di un dipendente titolare di progressione economica orizzontale alle risorse decentrate stabili affluiranno sia il costo iniziale della progressione economica, sia le successive rivalutazioni, (a carico dei bilanci) derivanti dai predetti incrementi contrattuali;

6) di costituire, ai sensi dell'art. 67 del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2018, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, nell'importo complessivo di € 151.963,86 (di cui risorse non soggette al limite per € 43.869,82) come da ALLEGATO B) alla presente Determinazione;

7) di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2018, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;

8) di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2018 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2018 afferenti la spesa del personale;

9) di dare atto che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

ISTITUTO	IMPORTO
Progressioni economiche orizzontali storizzate	43.600,00.=
Indennità di comparto ( <i>Colonna 2 + 3 Tab. "D" CCNL 22/01/2004</i> )	22.000,00.=
Indennità insegnanti Asilo Nido (art. 31 C.C.N.L. 14.09.2000 e art. 6 C.C.N.L. 5.10.2001)	3.098,75.=
Indennità Insegnanti Asilo Nido (art. 6 C.C.N.L. 5.10.2001)	1.704,60.=

10) di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011, del d.p.c.m. 28 dicembre 2011 e del D. Lgs. n. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2018, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2019, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva divenga esigibile;

11) di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2018, da effettuarsi entro il 31 dicembre corrente anno, ai fini del perfezionamento dell'obbligazione giuridica e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);

12) di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.;

13) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: Amministrazione trasparente> Personale> Contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

14) di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4-5-6 della legge 241/1990 e s.m.i. è il sottoscritto Responsabile di servizio.

IL SEGRETARIO GENERALE  
RESPONSABILE UFFICIO PERSONALE  
(Dott.ssa Vania Pescarin)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)*